



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

**REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**con istanza di sospensiva**

per: **FONDAMENTA SRL**, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, in via dei Prati Fiscali 215, p.i. 11556091004, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Santillo (c.f. SNTGTN89P29I234V) e Salvatore Zannini (C.F. ZNNSVT78C09B715E), entrambi iscritti presso l'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi n. 80, in forza di procura su atto separato da intendersi in calce al presente.

I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere qualsivoglia comunicazione inerente al presente procedimento al n. fax 0823931083 ovvero all'indirizzo pec: [gaetano.santillo@pec.it](mailto:gaetano.santillo@pec.it) – [avv.salvatorezannini@pec.it](mailto:avv.salvatorezannini@pec.it)

**AVVERSO**

- il **Decreto n. 641 del 14/07/2022** del Ministero della Cultura, Direzione Generale dello Spettacolo Servizio I - Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante Domanda di Progetto triennale TRIENNIO 2022-2024 Teatro IMPRESE DI PRODUZIONE TEATRALE (D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 Art. 13 comma 1) - PROG-2022-105570-TIDPT1-00001, pubblicato e così notificato il 14.07.2022, con il quale la ricorrente veniva non ammessa al finanziamento;
- il presupposto **verbale n. 5/2022 del 26-27/5/2022** del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo commissione consultiva per il teatro;
- **ogni altro atto pregresso, connesso e consequenziale comunque lesivo del ricorrente**

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA CULTURA**, Direzione Generale Dello Spettacolo, in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege c/o AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma alla via Dei Portoghesi 12 – PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e PEC: [udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

**nonché**

Corso Garibaldi n. 80 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Via Vellaria n. 20 – Falciano Del Massico (CE)  
TEL/FAX 08231841433 – 0823931083  
PEC: [gaetano.santillo@pec.it](mailto:gaetano.santillo@pec.it) – [avv.salvatorezannini@pec.it](mailto:avv.salvatorezannini@pec.it)



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

nei confronti di:

- **La Pirandelliana s.r.l.** – da Roma (RM) Viale dei Quattro Venti, 47, 00152 - pec: [lapirandelliana@pec.it](mailto:lapirandelliana@pec.it).
- **Bis Tremila s.r.l.** - da Roma (RM) Via Virgilio, 1/L, 00193 – pec: [bistremila@arubapec.it](mailto:bistremila@arubapec.it)
- **Peep Arrow Entertainment srl** – da Roma (RM) Via Paolo Emilio, 34, 00192- pec: [peeparrow@pec.it](mailto:peeparrow@pec.it)
- **Centro Teatrale Artigiano** – da Roma (RM) VIA MONTE ZEBIO, 14/C, 00195 – pec: [centroteatraleartigiano@legalmail.it](mailto:centroteatraleartigiano@legalmail.it)
- **Teatro Segreto srl** – da Napoli (NA) VIA FRANCESCO GIORDANI, 2, 80122- pec: [teatrosegretosrl@pec.it](mailto:teatrosegretosrl@pec.it)
- **Associazione Siciliateatro** – da Floridia (SR) Corso Vittorio Emanuele, 292, 96014 – pec: [siciliateatro@pec.it](mailto:siciliateatro@pec.it)
- **T.T.R. - Il Teatro di Tato Russo Coop. a r.l** - da Napoli (NA) Via Stendhal, 23, 80133 – pec: [ilteatroditorusso@pec.it](mailto:ilteatroditorusso@pec.it)

***Controinteressati***

#### **PREMESSO CHE**

1. Fondamenta s.r.l. è una società che si occupa della formazione e realizzazione di attività artistiche e attoriali. Nata nel 2007 è ora prima realtà privata a Roma per numero di allievi iscritti e per qualità del corpo docente. Nel 2015, dall'idea dei suoi fondatori, viene ideata quale costola della ricorrente, “*Fondamenta Teatro e Teatri*”, con l'obiettivo, da un lato di costituire un autonomo campo creativo di produzione teatrale per gli artisti promotori e dall'altro offrire per i giovani artisti esordienti, uno spazio d'opera e d'inserimento professionale per i più giovani;
2. Nel corso degli anni, grazie ad un numero sempre più ampio di iscritti e al rinnovarsi di progetti e collaborazioni, è diventata una realtà solida e affidabile;
3. Nell'anno 2018 l'odierna ricorrente, avendone le caratteristiche e i requisiti, presentava domanda di Progetto triennale TRIENNIO 2018-2020 Teatro IMPRESE DI PRODUZIONE TEATRALE “PRIME ISTANZE” (DECRETO 27 luglio 2017 Art. 13 comma 1) per la quale, giusto decreto 1100 del 11/07/2019, risultava ammessa al Fondo con punteggio 10.3 (requisito minimo punteggio 10);

Corso Garibaldi n. 80 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Via Vellaria n. 20 – Falciano Del Massico (CE)  
TEL/FAX 08231841433 – 0823931083  
PEC: [gaetano.santillo@pec.it](mailto:gaetano.santillo@pec.it) – [avv.salvatorezannini@pec.it](mailto:avv.salvatorezannini@pec.it)



**STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI**

4. Nel corso del triennio, Fondamenta s.r.l. dava compiuta esecuzione al progetto ammesso tant'è che gli veniva materialmente erogato il contributo per la quale era stata ammessa;
5. L'obiettivo dell'odierna ricorrente è sempre stato quello di crescere e di creare opportunità artistiche. Difatti, nel 2021 Fondamenta risultava aggiudicataria per dodici anni della gestione del Teatro di Villa Lazzaroni/Gigi Proietti situato nell'omonima Villa in Via Appia Nuova 522 a Roma, vincendo formale Bando emanato dal Municipio VII di Roma Capitale;
6. Forti di una effettiva crescita, anche in ordine ai contenuti, alle strutture e offerta formativa, con formale istanza del 30/01/2022, Codice domanda PROG-2022-105570-TIDPT1-00001 30/01/2022, la Fondamenta s.r.l., in persona del l.r.p.t., chiedeva nuovamente di essere ammessa al contributo per l'ambito Teatro Art. 13 comma 1 - Imprese di produzione teatrale (TRIENNIO 2022-2024) - D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021. Per l'effetto presentava formale progetto artistico triennale;
7. Con provvedimento n. 641 del 14/07/2022 il Ministero della Cultura, Direzione Generale dello Spettacolo, decretava formale approvazione delle domande, in relazione ai progetti artistici triennali (2022- 2024) e ai programmi annuali 2022, le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per il teatro, così come riportate nei verbali n. 5 del 26 e 27 maggio 2022, n. 6 del 9 e 10 giugno e n. 7 del 23 e 24 giugno 2022, insieme ai punteggi riportati nelle schede allegate ai medesimi verbali, disponendo l'ammissione al contributo FUS per l'anno 2022;
8. Fondamenta srl veniva esclusa da detto contributo per il mancato raggiungimento dei punteggi minimi previsti;
9. Alla luce di una comparazione e valutazione oggettiva dei criteri sui quali si fonda la valutazione della commissione esaminatrice, anche in relazione agli elementi nuovi rispetto al precedente triennio ove la ricorrente risultava ammessa al suddetto contributo, si ritiene che la Fondamenta s.r.l. abbia patito una ingiusta esclusione con il conseguenziale pregiudizio;



STUDIO LEGALE  
SANTILLO - ZANNINI

10. È intenzione della ricorrente impugnare detto provvedimento, previa richiesta di sospensione, in quanto illegittimo ed ingiusto in uno agli atti pregressi, connessi e consequenziali in quanto lesivi della ricorrente.

Ciò posto ricorre all'intestato Tribunale per i seguenti

### MOTIVI

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO IN EPIGRAFE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE CIRCA I PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5 E 13 DEL DM 27 LUGLIO 2017, NONCHÉ DELLE TABELLE DI CUI ALL'ALLEGATO B DEL SUDETTO D.M. - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED OMESSA ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI DATI OFFERTI E DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI POSTI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO. CONTRADDITTORIO COMPORTAMENTO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.**

Come in premessa, la ricorrente già aveva partecipato al medesimo bando riferito al progetto triennale 2018-2020 conseguendo il punteggio di 10.30 e così ritenuta idonea come da documentazione che si allega, ottenendo i benefici derivanti dal bando in sede di riparto dei fondi (**cf. allegato 3**).

È certo che l'operato della commissione esaminatrice può essere sindacato allorché ricorre la violazione dei "criteri di valutazione oggettivi" nelle ipotesi in cui vengano attribuiti punteggi non corrispondenti agli elementi desumibili dalla documentazione prodotta, così perpetrando una disparità di trattamento rispetto alle più favorevoli valutazioni espresse, e/o stesse valutazioni, con riferimento alle medesime voci, a vantaggio di alcune compagnie teatrali concorrenti espressamente individuate (**TAR Lazio – Seconda Sezione Quater - Sentenza n. 13049/2019 - pubblicata 14.11.2019 (cf. all. 4)**).

Così delimitato il perimetro di sindacabilità dei *deliberata* della commissione giudicatrice, non v'è dubbio che sono certamente ed oggettivamente censurabili, sotto il profilo



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

quantitativo, quelle valutazioni riferite alle seguenti voci, normativamente previste e richieste nella domanda di partecipazione:

- ***“Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole”;***
- ***“Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030”;***
- ***“Partecipazione a festival”***

L’attribuzione dei punteggi relativi alle voci che precedono si prestano, così, ad una valutazione di carattere comparativa e quantitativa rispetto ai punteggi attribuiti agli altri partecipanti alla procedura concorsuale ovvero al bando che qui ne occupa.

Possono, così, effettuarsi le seguenti comparazioni che vedono attribuire a taluni concorrenti un punteggio superiore a quello della ricorrente a fronte di una parità o inferiorità quantitativa degli elementi di valutazione oppure attribuire un uguale punteggio alla ricorrente di quello assegnato ad altri concorrenti aventi minori requisiti quantitativi.

**Raffrontando** i punteggi attribuiti alla concorrente **“La Pirandelliana s.r.l.”** si rileva come alla voce ***“Interventi di educazione e promozione .....*** viene attribuito un punteggio di 0,50 così come alla ricorrente (***cfr. documento allegato n. 5 scheda punteggio***).

Analizzando la domanda di partecipazione della La Pirandelliana s.r.l. (***all. 5.1 domanda di partecipazione***) si rileva come questa a tale voce di domanda non indica alcun intervento e/o promozione e neppure rapporti con Università e Scuole. Per converso, ed incontestato, la ricorrente testualmente in domanda evidenzia ***“Le iniziative di promozione ed educazione del pubblico sono al centro della progettazione e della proposta culturale. In otto parole: cultura dello spettacolo e non spettacolo della cultura. Fondamenta dialoga da tempo con il Corso di Laurea Dams dell’Università di Roma Tre e di Tor Vergata, con dimostrazioni di lavoro, seminari, stage; con i Licei Tasso, Virgilio e Mamiani; con Il Teatro Pamphilj con cui sta svolgendo un ciclo di Conversazioni di Scena aperte gratuitamente al pubblico per ampliarne conoscenza e curiosità per lo spettacolo dal vivo. Fondamenta è accreditata per tirocini curriculari presso Università Roma Tre Università di Salerno Laziodisu-Regione***



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

*Lazio FSEPOR– Progetto TORNOSUBITO Malta College of Art Science and Technology, Paola, Malta E' in via di attivazione un progetto valido come PCTO percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) dal titolo: Le professioni dello Spettacolo per coinvolgere nelle attività teatrali anche gli studenti delle scuole superiori di riferimento. Accordo di partenariato con il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea di Roma diretto da Maria Letizia Compatangelo” (cfr. allegato n. 6 domanda partecipazione Fondamenta S.r.l.).*

Consegue, quantitativamente parlando, che non potevasi attribuire lo stesso punteggio per tale voce di domanda sia all'una che all'altra considerando che questo per detta va da 0 a 2.00.

Ugualemente dicasi per la voce di domanda “**Continuità pluriennale del soggetto ...**” che vede attribuito alla società ricorrente il punteggio di 0.80 ed alla “La Pirandelliana s.r.l.” quello di 1.00.

Raffrontando tale voce di domanda si rileva come in quella della “La Pirandelliana s.r.l.” non emerge l'anno di inizio dell'attività e neppure la successione di eventi e loro indicazione per cui non si comprende come possa valutarsi una continuità in assenza di date e tempi.

Contrariamente la società ricorrente testualmente evidenzia come “*La continuità, solidità e correttezza di gestione del richiedente trova riscontro e conferma nel percorso di lavoro svolto dal 2007 al 2017 con un'ininterrotta direzione organizzativa di Francesco Del Monaco e Cristiano Piscitelli, da Fondamenta La Scuola dell'Attore, ampliatasi nel 2015 con la creazione della struttura produttiva di Fondamenta Teatro e Teatri con la direzione artistica di Giancarlo Sammartano. Nel 2021 Fondamenta si è aggiudicata la gestione del Teatro di Villa Lazzaroni/Gigi Proietti situato nell'omonima Villa in Via Appia Nuova 522 a Roma, vincendo un Bando emanato dal Municipio VII di Roma Capitale. Il rapporto strutturale con il Parco permetterà al Teatro e alla Compagnia, che ha fatto della struttura teatrale la sua base operativa, di mettere in atto azioni di salvaguardia e tutela degli spazi*



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

*verdi della comunità di riferimento, essendo il Teatro di Villa Lazzaroni caratterizzato dalla funzione di "teatro di prossimità" e di "teatro di comunità".*

Consegue che non poteva essere attribuito alla ricorrente addirittura un punteggio inferiore, ma certamente superiore potendo questo raggiungere anche quello di 2.00.

////

Raffrontando i punteggi attribuiti alla concorrente “**ATIR**” si rileva come alla voce “**Interventi di educazione e promozione .....**” viene attribuito un punteggio di 1.00 ed alla ricorrente quello inferiore di 0.50 (**cf. documento allegato n. 7**).

Analizzando la domanda di partecipazione della “ATIR” (**all. 7.1 domanda di partecipazione**) ed a ben leggere si rileva come questa a tale voce di domanda non indica specifici interventi educativi e di promozione disperdendosi in elencazioni non ad essa riferibili e neppure indica quali i rapporti con Università e Scuole.

Per converso, ed incontestato, la ricorrente testualmente in domanda ha evidenziato quanto già innanzi trascritto.

Consegue, quantitativamente parlando, che non potevasi attribuire per tale voce di domanda un punteggio inferiore a quello attribuito alla ricorrente di 0.50 risultando evidenti i puntuali e numerosi interventi di educazione e promozione da questa posti in essere.

Eguale dicasi per la voce di domanda “**Partecipazione a festival**” che vede attribuito alla società ricorrente il punteggio di 1.00 ed alla “ATIR” quello di 1.50.

Raffrontando tale voce di domanda si rileva come in quella della “ATIR” non viene indicata specificatamente la partecipazione a festival, limitandosi questa a generici riferimenti ed a prospettive future certamente non valutabili.

Contrariamente la società ricorrente testualmente evidenzia la partecipazione ai seguenti festival: “1) Festival Le Dionisiache - Segesta (2015 -16 -17-18-19-20-22) 2) XIII Festival del Teatro Internazionale di Volterra (2015) 3) VeliaTeatro - Rassegna sull'espressione tragica e comica del teatro antico, XIX edizione (2016) 4) Positano Teatro Festival XV edizione (2018 - 2019) 5) InCorto Teatrale - Centro culturale ARTEMIARoma. IV edizione (2018) 6) Teatri di Pietra - Anfiteatro di Sutri (2019-2020) 7) Rassegna estiva della



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

*Stagione Teatrale della Locride (2019 - 2020 - 2022) 8) Rassegna estiva Teatro Pubblico Ligure e STAR– Sistema Teatri Antichi Romani (2019) 9) Rassegna estiva e Rassegna autunnale WEGIL Roma-LazioCrea (2019) 10) Tra Sacro e Sacro Monte - Varese (2021) 11) ASSOLI - Drammaturgie d'Attore - Roma (2021) 12) Plautus Festival - Sarsina (FC) (2022)” (cfr. domanda allegato n. 6).*

Consegue che non poteva essere attribuito alla ricorrente addirittura un punteggio inferiore, ma certamente superiore potendo questo raggiungere anche quello di 2.00.

////

**Raffrontando** i punteggi attribuiti alla concorrente **“Teatro della Caduta APS”** si rileva come alla voce **“Interventi di educazione e promozione .....**” viene attribuito un punteggio di 1.00 mentre alla ricorrente quello di 0.50 **(cfr. documento allegato n. 8).**

Analizzando la domanda di partecipazione del **“Teatro della Caduta APS” (all. 8.1 domanda di partecipazione)** si rileva come questa a tale voce di domanda **non indica alcun intervento e/o promozione e neppure rapporti con Università e Scuole.**

Per converso, ed incontestato, la ricorrente testualmente in domanda ha evidenziato quanto già innanzi trascritto di gran lunga numericamente e quantitativamente più ampio di quanto prospettato dal Teatro della Caduta APS.

Consegue, quantitativamente parlando, che non potevasi attribuire alla ricorrente il punteggio di 0.50, inferiore a quello di 1.00 attribuito al Teatro della Caduta APS per tale voce di domanda, a ragione dei più ampi interventi di educazione e promozione, considerando che il punteggio va da 0 a 2.00.

Eguale dicasi per la voce di domanda **“Continuità pluriennale del soggetto ...”** che vede attribuito alla società ricorrente il punteggio di 0.80 ed al **“Teatro della Caduta APS”** quello di 1.00..

Raffrontando tale voce di domanda si rileva come in quella della **“Teatro della Caduta APS”** non emerge quella continuità pluriennale richiesta, laddove in modo confuso vengono indicate attività non datate e comunque futuristiche per cui non si comprende l’attribuzione di un punteggio, per detta voce di domanda, superiore a quello attribuito alla ricorrente.



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

Contrariamente la società ricorrente testualmente evidenzia, come innanzi specificato, quella continuità di eventi nel tempo.

Consegue che non poteva essere attribuito alla ricorrente addirittura un punteggio inferiore, ma certamente superiore potendo questo raggiungere anche quello di 2.00.

////

**Raffrontando** i punteggi attribuiti alla concorrente “**Bis Tremila s.r.l.**” si rileva come alla voce “**Interventi di educazione e promozione ...**” viene attribuito un punteggio di 0.50 ed egualmente alla ricorrente di 0.50 (**cf. documento allegato n. 9**).

Analizzando la domanda di partecipazione del “**Bis Tremila s.r.l.**” (**all. 9.1 domanda di partecipazione**) si rileva come questa a tale voce di domanda **non indica alcun intervento e/o promozione e neppure rapporti con Università e Scuole**.

Per converso, ed incontestato, la ricorrente come indicato in tale voce di domanda ha evidenziato quanto già innanzi trascritto ovvero molteplici attività di educazione e promozione con licei, università ed altri come specificato ed indicato in domanda.

Consegue, quantitativamente parlando, che non potevasi attribuire alla ricorrente il **punteggio di 0.50 uguale a quello attribuito alla Bis Tremila S.r.l. la quale non ha indicato alcunché** a fronte dei più ampi interventi di educazione e promozione, considerando che il punteggio va da 0 a 2.

////

**Raffrontando** i punteggi attribuiti alla concorrente “**Peep Arrow Entertainment srl**” si rileva come alla voce “**Interventi di educazione e promozione .....**” viene attribuito un punteggio di 0.50 uguale a quello assegnato alla ricorrente di 0.50 (**cf. documento allegato n. 10**).

Analizzando la domanda di partecipazione del “**Peep Arrow Entertainment S.r.l.**” (**all. 10.1 domanda di partecipazione**) si rileva come questa a tale voce di domanda **non indica alcun intervento e/o promozione e neppure rapporti con Università e Scuole, limitandosi a far riferimento ad una sola collaborazione** con l'accademia Sistina.



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

Per converso, ed incontestato, la ricorrente come indicato in tale voce di domanda ha evidenziato quanto già innanzi trascritto ovvero molteplici attività di educazione e promozione con licei, università ed altri come innanzi specificato ed indicato in domanda. Conseguentemente, quantisticamente parlando, che **non potevasi attribuire alla ricorrente il punteggio di 0.50 uguale a quello attribuito alla Peep Arrow Entertainment S.r.l. la quale non ha indicato alcunché** a fronte dei più ampi interventi di educazione e promozione, considerando che il punteggio va da 0 a 2.00.

////

Relativamente alla voce di domanda **“Partecipazione a festival”** questa vede attribuito alla società ricorrente il punteggio di 1.00 ed alla **“Laros Ass. Cult.”** quello di 1.30 (***cfr. documento allegato n. 11***).

Raffrontando tale voce di domanda (***all. 11.1 domanda di partecipazione***) si rileva come in quella della **“Laros Ass. Cult”** **non viene indicato alcunché se non l’intenzione di partecipare in futuro a festival** che resta, così, una mera affermazione.

Si trascrive a tal fine quanto indicato da detta società in domanda: **“La Laros, nel corso degli anni ha sempre partecipato a moltissimi e importanti festival, soprattutto, nella stagione estiva e nei più significativi siti archeologici. Anche quest’anno parteciperà a molti festival, con gli spettacoli Prometeo, Medea quali Borgio Verezzi, Falerone, Riano, Otricoli, Pescara, Velia, Catona, Pollina, Lipari, Morgantina Palazzolo Acreide, Eraclea Minoa, Mozia”**.

Contrariamente **la società ricorrente** ha evidenziato, come già riportato innanzi, la **partecipazione a ben 12 festival** dettagliatamente indicati.

Consegue che non poteva essere attribuito alla ricorrente addirittura un punteggio inferiore, ma certamente superiore questo previsto fino a punti 2.00.

////

**Raffrontando** i punteggi attribuiti alla concorrente **“Centro Teatrale Artigiano”** si rileva come alla voce **“Interventi di educazione e promozione .....”** viene attribuito un punteggio



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

di 0.50 uguale a quello assegnato alla ricorrente ovvero di 0.50 (**cf. documento allegato n. 12**).

Analizzando la domanda di partecipazione del “Centro Teatrale Artigiano” (**all. 12.1 domanda di partecipazione**) si rileva come questa a tale voce di domanda non indica alcun intervento e/o promozione svolta e neppure rapporti con Università e Scuole già intercorsi, nulla documentando in merito, **limitandosi a far riferimento ad interventi educativi e promozioni solo futuristiche**.

Per converso, ed incontestato, la ricorrente come indicato in tale voce di domanda ha evidenziato quanto già innanzi trascritto ovvero molteplici attività di educazione e promozione con licei, università ed altri come innanzi specificato ed indicato in domanda. Conseguentemente, quantisticamente parlando, che non potevasi attribuire alla ricorrente il punteggio di 0.50 uguale a quello attribuito al Centro Teatrale Artigiano che non ha indicato alcunché a fronte dei più ampi interventi di educazione e promozione svolti dalla ricorrente, considerando che il punteggio va da 0 a 2.

////

**Raffrontando** i punteggi attribuiti alla concorrente “Teatro Segreto S.r.l.” si rileva come alla voce “**Interventi di educazione e promozione .....**” viene attribuito un punteggio di 0.80 mentre alla ricorrente quello di 0.50 (**cf. documento allegato n. 13**).

Analizzando la domanda di partecipazione del “Teatro Segreto S.r.l.” (**all. 13.1 domanda di partecipazione**) si rileva come questa a tale voce di domanda si limita ad indicare una **sola** collaborazione con una sola università **limitandosi, poi, a far riferimento ad interventi educativi e promozioni solo futuristiche**.

Per converso, ed incontestato, la ricorrente come indicato in tale voce di domanda ha evidenziato quanto già innanzi trascritto ovvero molteplici attività di educazione e promozione con licei, università ed altri come innanzi specificato ed indicato in domanda. Conseguentemente, quantisticamente parlando, che non potevasi attribuire alla ricorrente il punteggio di 0.50 a fronte di quello di 0.80 attribuito al Teatro Segreto srl che ha indicato



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

una **sola** collaborazione universitaria a fronte dei più ampi interventi di educazione e promozione svolti dalla ricorrente, considerando che il punteggio va da 0 a 2.

Relativamente alla voce di domanda “**Partecipazione a festival**” questa vede attribuito alla società ricorrente il punteggio di 1.00 ed alla “Teatro Segreto S.r.l.” quello di 1.50.

Raffrontando tale voce di **domanda** si rileva come in **quella della “Teatro Segreto S.r.l.” non viene indicato alcunché se non l’intenzione di partecipare in futuro a festival** che resta, così, una mera affermazione.

Si trascrive a tal fine quanto indicato da detta società in domanda: “*Quest’anno Teatro Segreto sarà presente al festival Segreti d’Autore Valle Cilento (SA), Festival Racconti per Ricominciare Ercolano (Na), Campania Teatro Festival (NA).*”.

Praticamente risulta indicato “**nulla**” di **partecipato** ma la sola intenzione di partecipare.

**L’attribuzione di punti 1.50 per tale voce di domanda appare veramente abnorme** rispetto a quella di 1.00 attribuito alla società ricorrente per detta voce, tenuto conto che, contrariamente, la società ricorrente ha evidenziato, come già riportato innanzi, la **partecipazione a ben 12 festival dettagliatamente indicati**.

Consegue che non poteva essere attribuito alla ricorrente addirittura un punteggio inferiore, ma certamente superiore a questo previsto fino a 2.00.

////

**Raffrontando** i punteggi attribuiti alla concorrente “**Associazione Siciliateatro**” si rileva come alla voce “**Interventi di educazione e promozione .....**” viene attribuito un punteggio di 0.80 mentre alla ricorrente quello di 0.50 (**cf. documento allegato n. 14**).

Analizzando la domanda di partecipazione del “Associazione Siciliateatro” (**all. 14.1 domanda di partecipazione**) si rileva come questa a tale voce di domanda non indica alcun intervento e/o promozione e neppure rapporti con Università e Scuole, nulla documentando.

Si limita semplicemente ad evidenziare che “*Nel 2022 SiciliaTeatro amplierà e doterà di maggiori risorse il proprio progetto “Castellinaria”, presentato già da alcuni anni*” ... e che



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

*“rinoverà la propria collaborazione con le Scuderie del Quirinale (collaborazione avviata nel 2018)”.*

Per converso, ed incontestato, la ricorrente testualmente in domanda ha evidenziato quanto già innanzi trascritto di gran lunga numericamente e quantitativamente più ampio di quanto prospettato dalla Associazione Siciliateatro.

Consegue, quantitativamente parlando, che non potevasi attribuire alla ricorrente il punteggio di 0.50 inferiore a quello di 0.80 attribuito alla Associazione Siciliateatro per tale voce di domanda a fronte dei più ampi interventi di educazione e promozione, considerando che il punteggio va da 0 a 2.

////

**Raffrontando** i punteggi attribuiti alla concorrente **“T.T.R. - Il Teatro di Tato Russo Coop. a r.l.”** si rileva come alla voce **“Interventi di educazione e promozione .....**” viene attribuito un punteggio di 0.80 mentre alla ricorrente quello di 0.50 (**cf. documento allegato n. 15**).

Analizzando la domanda di partecipazione del **“T.T.R. - Il Teatro di Tato Russo Coop. a r.l.”** (**all. 15.1 domanda di partecipazione**) si rileva come questa a tale voce di domanda non indica alcun intervento e/o promozione e neppure rapporti con Università e Scuole.

Si limita semplicemente ad evidenziare che **“E’ consuetudine ... effettuare nelle piazze visitate spettacoli in mattinate per le scuole al fine di avvicinare il pubblico degli studenti al teatro ... Nel 2022 saranno programmate almeno 30 recite per le scuole. Una serie di incontri del maestro Tato Russo con gli studenti saranno effettuate ... sono stati previsti incontri prima e dopo le recite con il pubblico interessato sui temi degli spettacoli”**.

Per converso, ed incontestato, la ricorrente testualmente in domanda ha evidenziato quanto già innanzi trascritto di gran lunga numericamente e quantitativamente più ampio di quanto prospettato dalla T.T.R. - Il Teatro di Tato Russo Coop. a r.l..

Non v’è chi non veda la genericità di tali indicazioni e l’aspetto futuristico delle attività contrariamente a tale voce di domanda che non può prescindere da quanto in concreto già realizzato in tema di interventi di educazione e promozione.



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

Consegue, quantitativamente parlando, che non potevasi attribuire alla ricorrente il punteggio di 0.50 inferiore a quello di 0.80 attribuito alla T.T.R. - Il Teatro di Tato Russo Coop. a r.l. per tale voce di domanda a fronte dei più ampi interventi di educazione e promozione, considerando che il punteggio va da 0 a 2.

////

Alla stregua di quanto innanzi è del tutto evidente che il metro di valutazione come riferito alle voci di domanda sopra indicate e di cui alle domande di partecipazione appare illogico, incoerente ed ingiusto.

È del tutto evidente una **disparità di metro valutativo**, più severo nei confronti di un concorrente e più concessivo nei confronti di un altro il che costituisce un indice sintomatico di **eccesso di potere valutativo**.

Fermo restando che non si intende certo disconoscere l'ampio potere di valutazione tecnica spettante alle competenti commissioni, nondimeno va ribadito che questo non può comunque essere esercitato in modo arbitrario con riferimento ai punteggi uguali o minori attribuiti dalla commissione alla ricorrente ed uguali o maggiori attribuiti a talune delle compagnie concorrenti relativamente alle voci di domanda: ***“Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole”***; ***“Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030”***; ***“Partecipazione a festival”***.

Appare non essere proporzionata l'attribuzione di punteggio alla ricorrente uguale o minore rispetto ad altre compagnie concorrenti, come innanzi indicate e per dette voci di domanda, laddove è evidente che essa ricorrente risulta avere una vistosa preminenza per numero di scuole, università e studenti coinvolti, nonché accrediti e progetti di gran lunga superiori a dette concorrenti.

Eguale dicasi per le voci di domanda ***“continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale...”*** nonché per quella di ***“Partecipazioni a festival”***.



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

Consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso nei limiti di cui innanzi e per l'effetto l'annullamento degli atti impugnati per quanto di ragione.

### **Della sospensiva**

Quanto al *fumus boni iuris* esso è evidente.

Circa il danno grave ed irreparabile si evidenzia che effettuato il riparto dei fondi tra i partecipanti ammessi al bando non è più possibile erogare l'eventuale contributo spettante alla ricorrente poiché trattasi di fondi determinati nel loro ammontare e che andrebbero ripetuti dai soggetti assegnatari.

Altresì l'attività della ricorrente, per la specialità del settore e degli interventi economici, verrebbe gravemente compromessa dall'esclusione di che trattasi così costretta all'eventuale paralisi della stessa con eventuale scioglimento della società.

Ulteriore conseguenza è che la mancata erogazione di fondi alla ricorrente comporta la sospensione e/o riduzione dell'attività della stessa, fatto questo che in futuro questa avrà meno titoli per richiedere eventuali contributi.

### **Conclusioni**

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito:

- annullare gli atti impugnati, perché illegittimi per i motivi esposti pronunciando i consequenziali provvedimenti;
- Accogliersi la domanda di sospensiva;

Vittoria di spese e competenze professionali del giudizio con attribuzione.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che si tratta di controversia per la quale il contributo dovuto è di € 650,00.

Si producono:

All. 1 – Decreto n. 641 del 14/07/2022 impugnato.

All. 2 - verbale n. 5/2022 del 26-27/5/2022 impugnato.

All. 3 – Decreto Direttoriale del 11-07-2019 n.1100 Assegnazione fondi 2019.

All. 4 - sentenza TAR LAZIO n. 13049/2019.

All. 5 scheda punteggi attribuiti a La Pirandelliana.



STUDIO LEGALE  
SANTILLO – ZANNINI

All. 6 - domanda partecipazione della ricorrente Fondamenta srl.

All. 7 - scheda punteggi attribuiti a ATIR.

All. 7.1 – domanda partecipazione ATIR.

All. 8 - scheda punteggi Teatro della Caduta APS

all. 8.1 - Teatro della Caduta A.P.S.

all. 9 - scheda punteggi Bis Tremila srl

all. 9.1 - domanda partecipazione BIS TREMILA s.r.l.

all. 10 - scheda punteggi Peep Arrow

all. 10.1 - domanda partecipaz. Peep Arrow Entertainment srl

all. 11 - scheda punteggi LAROS Ass. Cult.

all. 11.1 - domanda partecipazione LAROS Ass. Cult.

all. 12 - scheda punteggi Centro Teatrale Artigiano

all. 12.1 - domanda partecipaz. CENTRO TEATRALE ARTIGIANO

all. 13 - scheda punteggi Teatro Segreto srl

all. 13.1. - domanda partecipaz. TEATRO SEGRETO S.R.L.

all. 14 - scheda punteggi Associazione Siciliateatro

all. 14.1 - domanda partecipaz. Associazione Siciliateatro

all. 15 - scheda punteggi T.T.R. il Teatro ....

all. 15.1. - domanda partecipaz. T.T.R. - Il Teatro .....

All. 16- procura alle liti.

Roma lì 12.10.2022

Avv. Salvatore Zannini

Avv. Gaetano Santillo